

**PROTOCOLLO DI INTENTI INTERPROVINCIALE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
DEL SETTORE EDILE DEL VENETO**

Addì 24/07/2006 si sono incontrate in Padova:

Ance Veneto in rappresentanza dei Collegi e Sezioni Territoriali edili del Veneto

e

Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil del Veneto, in rappresentanza delle federazioni territoriali del Veneto.

Premesso che le Parti hanno da più tempo individuato quale obiettivo comune lo sviluppo della contrattazione territoriale del settore edile nel Veneto secondo indirizzi condivisi con l'adozione di regolamentazioni contrattuali il più possibile omogenee in tutto il territorio regionale, così da rafforzare l'unitarietà del mercato del lavoro veneto sulla base di principi di trasparenza e correttezza nell'applicazione delle norme, anche attraverso l'adozione di regole che permettano la gestione dei fenomeni di mobilità interprovinciale delle maestranze che rappresentano una caratteristica ormai consolidata di tale mercato;

che vi è altresì la convinzione che una politica concertata di obiettivi in materia di relazioni industriali possa favorire l'affermazione di un circuito virtuoso di legalità e regolarità nel settore dell'edilizia, favorendo il contrasto del lavoro nero ed irregolare e valorizzando contestualmente il ruolo degli Enti bilaterali quali interlocutori privilegiati di enti ed istituzioni nella predisposizione ed adozione di iniziative e misure volte a favorire la competitività delle imprese e la tutela, la sicurezza e la qualificazione professionale dei lavoratori del comparto;

visto che l'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia industriale del 23/03/2006 ha altresì previsto al Punto III (Accordi locali) quanto segue: "Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del c.c.n.l. 20/05/2004, entro la misura massima del **3%** dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 01/03/2006 con decorrenza non anteriore al 01/07/2006 ed entro l'ulteriore misura massima del **4%** dei minimi di paga e stipendio in vigore al 01/03/2006 con decorrenza non anteriore al 01/09/2007.

Omissis

L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 38 del c.c.n.l.

Omissis

Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art 38 del contratto collettivo nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia".

Le Parti dopo ampia discussione, a fronte di quanto sopra premesso, si impegnano affinché le trattative territoriali abbiano a svilupparsi in coerenza con gli indirizzi sotto riportati ed abbiano a concludersi nel più breve tempo possibile.

1) DECORRENZA E DURATA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI

Gli Accordi di rinnovo dei contratti integrativi territoriali avranno decorrenza non anteriore al 01/01/2007 e scadenza non oltre il 31/12/2009.

2) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE


Le Parti riconfermano l'intenzione di mantenere l'uniformità dei trattamenti economici che costituiscono la base imponibile per le Casse Edili del Veneto e pertanto convengono sulla determinazione unica dei parametri e dell'entità stessa in percentuale dell'E.E.T. per tutte le sette province del Veneto e per l'intera validità dei contratti integrativi territoriali.

In conformità all'accordo nazionale 23/03/2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 38 del c.c.n.l. 20/05/2004 nonché dall'art. 2 del d.l. 25/03/1997 n. 67 convertito in legge 23/05/1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20/05/2004 - le Parti sottoscritte terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori provinciali e regionali:

(1) numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile; (2) numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile; (3) numero di ore denunciate alla Cassa Edile; (4) monte salari denunciato alla Cassa Edile; (5) numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'INPS per mancanza di lavoro nel settore; (6) numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati Cresme); (7) importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati Cresme); (8) numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del D.Lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli Spisal del territorio provinciale.

La determinazione dei valori degli indicatori di riferimento avrà come base fissa la media del biennio 01/10/2004 - 30/09/2006 da confrontarsi con i valori annuali degli stessi parametri per i periodi:



01.10. 2006 - 30.09.2007 per l'E.E.T 2007
01.10. 2007 - 30.09.2008 per l'E.E.T. 2008
01.10. 2008 - 30.09.2009 per l'E.E.T. 2009

L'E.E.T. verrà accontato con decorrenza 01/01/2007 in misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 01/03/2006, e verrà confermato nella predetta misura per l'anno 2007 sempre che almeno cinque degli otto parametri sopra richiamati diano, rispetto alla base di riferimento, risultati percentualmente positivi ovvero si attestino con flessioni non superiori al 10%.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'E.E.T. verrà accontato in misura del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 01/03/2006 e verrà confermato nella predetta misura per gli anni 2008 e 2009 sempre che almeno cinque degli otto parametri sopra richiamati diano, rispetto alla base di riferimento, risultati percentualmente positivi ovvero si attestino con flessioni non superiori al 10%.

Le Parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

In forza di quanto sopra stabilito ed in conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del 23/03/2006, dal 01/01/2007 il 50% degli importi di E.E.T. già erogati in misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 01/01/2003, saranno conglobati nell'indennità territoriale di settore degli operai e del premio di produzione per gli impiegati.

Il conglobamento del residuo 50% nell'indennità territoriale di settore degli operai e del premio di produzione per gli impiegati avverrà a decorrere dal 01/01/2008.

In relazione alla decorrenza convenuta tra le Parti della corresponsione dell'E.E.T., verrà riconosciuta (salvo maggiorazioni in relazione alle diverse scadenze degli integrativi in atto e in corso di rinnovo):

al personale operaio e/o apprendista-operaio una "una tantum" indifferenziata per livello di complessivi € 200, la cui erogazione sarà stabilita dalle Parti in sede provinciale, attribuibile tramite impresa e con onere a suo carico diretto ovvero accollo totale o parziale del relativo onere economico alla Cassa Edile di appartenenza al momento dell'erogazione, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

per il personale in forza al 01/07/2006 e che sia ancora in forza al momento della stipula dell'accordo di rinnovo del c.c.p.l. della provincia di appartenenza un importo di € 80 con la paga relativa al mese di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo;

per il personale in forza al momento della stipula dell'accordo di rinnovo del c.c.p.l. e tuttora in forza senza soluzione di continuità presso la stessa impresa al 31/12/2006 un importo di € 120 con la paga relativa al mese di dicembre 2006;

al personale impiegatizio e/o apprendista-impiegato una "una tantum" indifferenziata per livello di complessive € 250, la cui erogazione avverrà tramite impresa nel rispetto delle seguenti tempistiche:

per il personale in forza al 01/07/2006 e che sia ancora in forza al momento della stipula dell'accordo di rinnovo del c.c.p.l. della provincia di appartenenza un importo di € 130 con la paga relativa al mese di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo;
per il personale in forza al momento della stipula dell'accordo di rinnovo del c.c.p.l. e tuttora in forza senza soluzione di continuità presso la stessa impresa al 31/12/2006 un importo di € 120 con la paga relativa al mese di dicembre 2006;

Le parti convengono che sia per gli operai che per gli apprendisti e gli impiegati che non risultino in forza per l'intero bimestre di luglio-agosto 2006, la prima tranche di "una tantum" maturerà in ragione di un pro quota rispettivamente di 40 o 65 € per ciascun mese di luglio e/o di agosto 2006 a condizione che il dipendente sia stato in forza nel singolo mese, con maturazione di diritto alla retribuzione, per più di 15 giorni.

Le parti convengono che sia per gli operai che per gli apprendisti e gli impiegati che non risultino in forza per l'intero quadrimestre settembre-dicembre 2006 la seconda tranche di "una tantum" maturerà in ragione di un pro quota di € 30 per i singoli mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2006 a condizione che il dipendente sia stato in forza nel singolo mese, con maturazione di diritto alla retribuzione, per più di 15 giorni.

La quantificazione dell' "una tantum" è stata effettuata dalle Parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente c.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le Parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti convengono inoltre di escluderne l'incidenza sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 2° comma c.c.

Le Parti confermano che la struttura dell'elemento economico territoriale, quale definita con il presente protocollo d'intenti, è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25/03/1997, n. 67 convertito nella legge 23/05/1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Le stesse Parti sottoscriventi - in considerazione delle avvenute disdette, da parte delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, dei c.c.p.l. tuttora in vigore convengono infine di mantenere fino al 31/12/2006 l'efficacia dell'articolazione fissata negli stessi c.c.p.l. per la determinazione dell' E.E.T. e del suo tetto massimo stabilito dal c.c.n.l. 29/01/2002 e

quindi, convengono sulla fissazione del predetto E.E.T. in via provvisoria per il 2006, nella misura del 14% rispetto alle tabelle correnti al 01/01/2003, riservandosi di confermarne la misura in occasione della verifica dei parametri consuntivi entro il mese di dicembre 2006, sempre in relazione ai parametri base 01/10/1999 - 30/09/2002.

3) PREMIO SPERIMENTALE: STABILITA' AZIENDALE VENETA PER IL PERSONALE OPERAIO (S.A.V.)

Le Parti indirizzano le proprie rispettive rappresentanze territoriali ad istituire, in via sperimentale per il periodo 01/10/2006 - 30/09/2009 con riferimento agli anni cassa edile: 2006 - 2007, 2007 - 2008 e 2008 - 2009 un "**premio sperimentale di stabilità aziendale veneta**" - (S.A.V.) per il personale operaio la cui erogazione sarà disciplinata dai singoli contratti integrativi territoriali nel rispetto dei seguenti presupposti:

erogazione in un'unica soluzione del premio con la retribuzione relativa al mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento;

erogazione collegata alle ore ordinarie effettivamente lavorate nel corso dell'anno cassa edile di riferimento; il diritto al premio per il singolo scatterà con il raggiungimento di una soglia minima di **900** ore e fino ad un massimo di **1.760** ore ordinarie effettivamente lavorate.

A garanzia dell'erogazione da parte dell'impresa la Cassa Edile di appartenenza comunicherà all'iscritto avente diritto il raggiungimento della soglia minima ovvero quella effettivamente superiore alla minima nell'ambito del massimale afferente l'anno di riferimento cassa edile in occasione delle liquidazione degli accantonamenti contrattualmente previsti per il secondo semestre cassa edile.

Le Parti concordano che per il raggiungimento della soglia minima verranno equiparate ad ore ordinarie effettivamente lavorate **24** ore di malattia comune purché debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto e per il raggiungimento della soglia massima verranno equiparate ad ore ordinarie effettivamente lavorate **48** ore di malattia comune, sempre purché debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto.

Inoltre verranno equiparate ad ore ordinarie effettivamente lavorate **32** ore di frequenza in orario di lavoro a corsi di formazione sulla sicurezza cui il lavoratore sia stato comandato dall'impresa.

Le parti convengono altresì che nessun altro evento che comporti la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sarà equiparato ad ore ordinarie lavorate ai fini della maturazione del premio.

L'importo del premio, fermi restando i requisiti di erogazione come sopra fissati, sarà determinato in misura differenziata per livelli secondo le seguenti tabelle A):

Tabelle A)



A/1 Livelli e soglie min. e max. per l'anno cassa edile 2006 - 2007	
operaio comune	da 900 ore fino a 1760 = € 0,09 val. lordo x ora
operaio qualificato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,11 val. lordo x ora
operaio specializzato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,13 val. lordo x ora
operaio IV° livello	da 900 ore fino a 1760 = € 0,15 val. lordo x ora
A/2 Livelli e soglie min. e max. per gli anni casse edile 2007 - 2008 e 2008 - 2009	
operaio comune	da 900 ore fino a 1760 = € 0,10 val. lordo x ora
operaio qualificato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,13 val. lordo x ora
operaio specializzato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,16 val. lordo x ora
operaio IV° livello	da 900 ore fino a 1760 = € 0,19 val. lordo x ora

Per gli operai il cui rapporto di lavoro si risolvesse in data antecedente a quella prevista per l'erogazione del premio, quest'ultimo sarà liquidato, sempre che ne sia stato maturato il requisito minimo di **900** ore, con l'ultima mensilità di paga sempre sulla base di tutte le ore ordinarie lavorate.

Per gli operai che percepiranno il predetto premio per entrambi gli anni cassa edile 2006 - 2007, 2007 - 2008, in relazione al costante rapporto di lavoro senza soluzione di continuità sviluppato con la medesima impresa e che risultassero di aver maturato sempre in forza del predetto rapporto di lavoro, i requisiti per l'erogazione del premio per l'anno cassa edile 2008 - 2009, l'ammontare complessivo di detto premio sarà calcolato secondo la tabella B seguente:

Tabella B Livelli e soglie min. e max. per l'anno cassa edile 2008 - 2009 per i soli aventi diritto in costanza di rapporto triennale	
operaio comune	da 900 ore fino a 1760 = € 0,12 val. lordo x ora
operaio qualificato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,15 val. lordo x ora
operaio specializzato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,18 val. lordo x ora
operaio IV° livello	da 900 ore fino a 1760 = € 0,21 val. lordo x ora

In caso di variazione di livello intervenuto nel corso dell'anno cassa edile l'importo del premio sarà calcolato, in ragione delle ore ordinarie effettuate, sulla base della quota oraria prevista per il nuovo livello posseduto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle Parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti convengono inoltre di escluderne l'incidenza sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 2° comma c.c.

4) APPRENDISTATO

Le parti ritengono essenziale la promozione dell'istituto dell'apprendistato quale principale strumento per l'inserimento di nuove maestranze nel settore edile e l'elevazione delle competenze professionali a disposizione delle imprese. In tal senso convengono sulla necessità di favorire la diffusione dell'utilizzo di tale istituto all'interno delle imprese in conformità alle più recenti determinazioni di legge intervenute in materia e di operare per la stabilizzazione dei rapporti tra apprendisti ed imprese, in quanto elemento che può contribuire ad un aumento di efficienza e competitività del comparto delle costruzioni. Sulla base di queste premesse indirizzano pertanto le proprie rispettive rappresentanze territoriali a stabilire quanto segue in sede di contrattazione integrativa provinciale:

4.1 Istituzione nuove prestazioni straordinarie Cassa Edile "nuovi ammortizzatori sociali" finalizzati all'apprendistato

Le parti convengono che quanto di seguito stabilito abbia come suo presupposto condizionante l'entrata in vigore dal 01/10/2006 della nuova regolamentazione della trasferta (vedi successivo punto 7).

A) Dal 01/10/2006 e fino al 30/09/2009 viene istituita una nuova prestazione straordinaria Cassa Edile per apprendisti operai. Essa comporterà che, in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro dell'apprendista operaio messa in atto dall'impresa a seguito di condizioni metereologiche avverse, la Cassa Edile riconoscerà all'apprendista un emolumento, calcolato sulla retribuzione di spettanza, in misura percentuale pari a quella prevista per il trattamento di cig ordinaria riconosciuto al personale operaio per i medesimi eventi, nei limiti dei massimali di intervento della cig in vigore all'atto dell'evento e per le ore ordinarie non lavorate.

Ai predetti fini per apprendisti si intendono sia i lavoratori assunti sulla base della normativa prevista dalla legge n. 196/1997 sia quelli assunti con una delle tipologie di apprendistato disciplinate dagli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni.

Tale prestazione straordinaria, salvo condizioni di maggior favore in atto localmente, sarà erogata dalla Cassa Edile nel corso di ciascun anno solare per un plafond complessivo di intervento per apprendista non superiore a **150 ore** e per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa per il settore dell'industria delle costruzioni.

La contrattualistica territoriale fisserà le forme ed i tempi di erogazione in modo che l'emolumento straordinario previsto per tali fattispecie possa venire rimborsato all'impresa che si farà carico di anticiparne l'erogazione al proprio apprendista iscritto avente titolo.

L'impresa potrà chiedere, nel rispetto del plafond annuo sopraindicato, il rimborso alla Cassa Edile presso la quale l'apprendista risulta iscritto.

Condizione per l'erogazione del rimborso è la presentazione, da parte dell'impresa, di apposita domanda in nome e per conto dell'interessato alla Cassa Edile corredata dalla documentazione consistente nell'autorizzazione

all'intervento della cig ordinaria per avverse condizioni meteorologiche rilasciata dalla competente sede INPS con l'allegata domanda di richiesta dell'intervento riferito al personale operaio; la domanda di rimborso da parte dell'impresa dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal rilascio della richiamata autorizzazione dell'INPS.

Il rimborso all'impresa sarà disposto dalla Cassa Edile competente a fronte della presentazione della documentazione sopra richiamata attraverso la Cassa Edile di Treviso presso la quale vengono fatti confluire in un apposito Fondo autonomo con periodicità trimestrale da parte di tutte le 7 Casse Edili del Veneto versamenti pari allo **0,10%** calcolati sulla massa salari dichiarata dalle imprese iscritte alle singole Casse Edili nel precedente trimestre di riferimento e prelevati dai rispettivi Fondi Assistenza a partire dallo 01/10/2006.

La Cassa Edile di Treviso si farà carico, con cadenza trimestrale a decorrere dal 01/10/2006, di fornire a tutte le Casse Edili del Veneto un prospetto riepilogativo suddiviso per provincia del numero delle richieste di rimborso pervenute, del numero degli apprendisti che hanno beneficiato della prestazione e dell'importo complessivo erogato.

Le parti in sede territoriale potranno stabilire che, per effettuare i versamenti in misura dello **0,10 %** sopra richiamati, si attinga dalle disponibilità economiche tuttora esistenti presso le singole Casse Edili stornando, fino ad esaurimento totale o parziale dai fondi ivi esistenti, previa verifica delle entità eccedenti di questi ultimi per la copertura economica degli stessi versamenti.

Sulla gestione operativa del Fondo autonomo allocato provvisoriamente presso la Cassa Edile di Treviso vigilerà un comitato tecnico regionale composto, a rotazione annuale fra le varie territoriali venete, da 3 rappresentanti di parte datoriale e da 3 rappresentanti di parte sindacale che dovrà assicurarne il regolare funzionamento.

Il Comitato inoltre verificherà la congruità e fondatezza delle richieste di rimborso inoltrate dalle imprese tramite le Casse Edili competenti.

In base all'andamento annuale della gestione del Fondo il Comitato tecnico regionale potrà proporre alle parti regionali di indirizzare i livelli territoriali ad aggiornare tramite nuovi accordi la percentuale dei versamenti posti a carico delle imprese o delle riserve delle Casse Edili.

Le parti convengono infine che, laddove nel corso di vigenza della nuova prestazione sperimentale intervengano a livello legislativo o in sede contrattuale nazionale discipline inerenti l'argomento, la prestazione straordinaria sarà rinegoziata tra le parti firmatarie del presente protocollo.

B) Dal 01/10/2006 e fino al 30/09/2009 viene istituita, nell'ipotesi di assenza per malattia non professionale, una nuova prestazione straordinaria Cassa Edile ad integrazione del trattamento contrattuale attualmente esistente per gli apprendisti operai. Essa sarà di ammontare tale da

garantire all'apprendista l'erogazione complessiva analoga a quella garantita (tra trattamento Cassa Edile e Inps) all'operaio di produzione in malattia per un massimo di 180 giorni; oltre tale periodo di assenza si conferma l'applicazione all'apprendista del trattamento economico in caso di malattia non professionale fissato dall'art. 26 del vigente c.c.n.l. 20/05/2004.

Ai predetti fini per apprendisti si intendono sia i lavoratori assunti sulla base della normativa prevista dalla legge n. 196/1997 sia quelli assunti con una delle tipologie di apprendistato disciplinate dagli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni e per i quali si applichi la regolamentazione contrattuale prevista dal c.c.n.l. edilizia industriale 20 maggio 2004.

L'impresa anticiperà per conto della Cassa Edile l'erogazione degli emolumenti indicati al punto B) agli apprendisti aventi diritto e ne chiederà il rimborso alla Cassa Edile presso la quale l'apprendista risulta iscritto.

Le imprese per ottenere il rimborso della presente prestazione straordinaria utilizzeranno le medesime procedure già in essere nelle Casse Edili per quanto concerne il rimborso della quota di integrazione contrattuale relativa alle malattie degli apprendisti e attualmente in atto.



Le parti convengono infine che, laddove nel corso di vigenza della nuova prestazione sperimentale intervengano a livello legislativo o in sede contrattuale nazionale discipline inerenti l'argomento, la prestazione straordinaria sarà rinegoziata tra le parti firmatarie del presente protocollo.


4.2 Armonizzazione salario apprendisti assunti ai sensi della legge 196/1997

Le parti recependo le indicazioni emerse in sede nazionale circa l'opportunità di procedere, per gli apprendisti assunti entro il 3/4/2005 ai sensi della legge 196/1997, ad adeguamenti dei livelli retributivi volti alla loro armonizzazione tendenziale con i più favorevoli trattamenti previsti per gli apprendisti assunti dal 4/4/2005 secondo la disciplina di cui al D.lgs. 276/2003 e successive delibere della Regione Veneto; ritenendo peraltro che tale armonizzazione vada temporalmente modulata tenendo conto dell'insistenza, sul territorio regionale, di più regolamentazioni contrattuali in materia di apprendistato e della conseguente necessità di non creare differenziali eccessivi dei costi gestionali tra i diversi operatori del settore edile veneto, convengono quanto segue:

a decorrere dal 01/10/2006 il trattamento retributivo riconosciuto al personale apprendista operaio o impiegato, assunto entro il 3/4/2005, sarà pari a:

- per gli apprendisti operai: al trattamento economico previsto per gli operai inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;





- per gli apprendisti impiegati: al trattamento economico previsto per gli impiegati inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;

Le parti convengono altresì che, fino all'entrata in vigore della regolamentazione relativa all'apprendistato in diritto/dovere di formazione di cui all'art. 48 del D.lgs 276/2003, sempre tenendo conto della necessità di modulare l'armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi per gli apprendisti assunti ai sensi della legge 196/1997 in ragione dell'insistenza sul territorio regionale di più regolamentazioni contrattuali in materia di apprendistato, ferme restando comunque le modalità temporali di armonizzazione della paga convenuta con il presente accordo, nei confronti degli apprendisti minorenni, assunti successivamente al 31 luglio 2006, la durata del rapporto di apprendistato non potrà comunque superare i 3 anni, confermandosi invece la precedente maggiore durata per gli apprendisti minorenni assunti ai sensi della legge 196/1997 fino al 31 luglio 2006. Tale disciplina troverà applicazione salvo eventuali diverse previsioni legislative, o contrattuali nazionali, che dovessero intervenire nell'arco di vigenza della contrattazione integrativa territoriale del Veneto.

5) OMOGENEIZZAZIONE REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE CASSE EDILI DEL VENETO

Le Parti al fine di agevolare il conseguimento delle prestazioni ed assistenze contrattuali da parte delle maestranze operanti nel territorio regionale in relazione alla sempre più accentuata mobilità interprovinciale e al fine di semplificare nel contempo i conseguenti adempimenti amministrativi delle imprese, convengono di indicare alle rispettive rappresentanze territoriali per le prestazioni previste diverse da quelle fissate nazionalmente, di uniformare sia i requisiti per l'accesso alle prestazioni ed assistenze contrattuali erogate dalle Casse Edili del Veneto sia i termini di presentazione delle relative richieste.

In attuazione di quanto sopra si fissa dal 01/10/2006 in 500 ore di presenza in Cassa Edile il requisito per l'accesso alle prestazioni maturate in una o più Casse Edili del Veneto.

La Cassa Edile competente all'erogazione delle singole prestazioni sarà quella in cui il lavoratore risulta iscritto attivo alla data del 30 settembre del singolo anno solare.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di prestazione o assistenza alla Cassa Edile competente come sopra individuata sarà il 31 dicembre del singolo anno solare.

Le Parti, fermo restando che il livello territoriale rimane competente a fissare il "quantum" delle singole prestazioni ed assistenze contrattuali, mentre auspicano un allineamento delle prestazioni contrattualizzate in atto nelle 7 province del Veneto concordano di indirizzare le rispettive rappresentanze territoriali a disciplinare le prestazioni ed assistenze di tipo

protetico in genere riconoscendo gli importi previsti nel rispetto di massimali unici globali fissati per il lavoratore e il suo nucleo familiare, da intendersi cioè circoscritto ai familiari conviventi fiscalmente a carico.

In relazione agli aspetti innovativi determinati da quanto previsto al presente punto ritengono necessario che la contrattualistica territoriale con decorrenza dal 01/10/2006 elevi il contributo assistenza, attualmente unificato per tutte le Casse Edili del Veneto nella misura del **2,52%**, alla nuova aliquota del **2,70%** ferma restando la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore in ragione di 5/6 ed 1/6.

Al fine peraltro di non fare lievitare la contribuzione complessiva attualmente in atto presso le Casse Edili del Veneto detto aumento dovrà coniugarsi con una rimodulazione delle diverse contribuzioni eventualmente eccedenti e attualmente facenti capo a ciascuna Casse edile del Veneto.

6) BANCA DATI VENETA

Le parti convengono di attivare dal 01/10/2006 a livello veneto, in aggiunta alle procedure di segnalazione delle imprese irregolari già in essere verso la B.N.I., una procedura sperimentale che comporti la segnalazione, da parte delle Casse Edili del Veneto, ad un server unico già operante a livello regionale, dei nominativi delle imprese attive nei confronti delle stesse Casse.

Questo anche al fine di ottimizzare la innovativa nuova regolamentazione della trasferta all'interno della Regione del Veneto così come normata nella sua articolazione nel punto seguente del presente accordo, nonché le procedure per il rilascio dei D.U.R.C. da parte delle predette Casse Edili.


Le modalità operative saranno definite tra le parti regionali.

7) REGOLAMENTAZIONE DELLA TRASFERTA ALL'INTERNO DELLA REGIONE VENETO

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo nazionale 23/03/02006, le Parti concordano di dare avvio ad una nuova disciplina sperimentale della trasferta a livello regionale.

Quanto sopra al fine della razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, della tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori e del miglioramento del ruolo delle Casse Edili quali enti certificatori della regolarità contributiva nell'ambito della procedura per il rilascio del D.U.R.C.

La nuova disciplina entrerà in vigore dal 01/10/2006, contestualmente all'attivazione, con pari decorrenza, delle nuove prestazioni straordinarie "ammortizzatori sociali" finalizzati all'apprendistato (vedi precedente punto 4) sulla base del presupposto, già convenuto nei precedenti c.c.p.l., della messa in rete delle Casse Edili del Veneto.



L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è l'unica deputata a ricevere i relativi versamenti.

L'impresa è tenuta a comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta.

La medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza a quella dove è situato il cantiere.

Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da:

- minimo di paga base,
- indennità di contingenza,
- indennità territoriale di settore,
- elemento economico territoriale,
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta, previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza,

detto trattamento non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.


All'operaio spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del c.c.n.l. in atto nella provincia dove si svolgono i lavori.

La contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

Peraltro, la medesima Cassa provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella provincia in cui si svolgono i lavori, se inferiori o eguali. Il versamento del contributo per il C.P.T. nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate.

Laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa Edile di provenienza.

Le parti sociali dovranno farsi carico a livello territoriale di enucleare chiaramente le aliquote in atto per la contribuzione al C.P.T. e per le quote



di adesione contrattuali locali scindendole da quelle nazionali e ripristinando, se non in atto, la pariteticità delle stesse.

Detta procedura verrà attuata fino a che non vengano uniformate nell'aliquota le contribuzioni in atto nelle 7 Casse Edili del Veneto per quanto attiene la contribuzione C.P.T. e le quote territoriali di adesione contrattuale.

Le parti convengono altresì, ferme restando le attuali aliquote dei predetti istituti, di verificare la possibilità di evitare le compensazioni postume tra imprese e Casse attraverso una modifica del programma di gestione M.U.T., in modo che i versamenti delle eventuali diverse aliquote in atto presso la Cassa Edile di provenienza e quella in cui si svolgono i lavori, avvengano contestualmente all'atto della presentazione della denuncia mensile degli operai in trasferta.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa di riferimento.

Le compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Casse Edili interessate.

La Cassa Edile di provenienza ha l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa.


Per i lavoratori inviati in trasferta presso province ubicate al di fuori della regione Veneto nonché per quelli provenienti, in regime di trasferta, da province di altre regioni, restano ferme le norme di cui all'articolo 21 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Le parti al fine di rendere funzionante il nuovo istituto della trasferta concordano di costituire, entro il 30/11/2006, un comitato interprovinciale bilaterale che si occupi dei rapporti tra le Casse Edili provinciali del Veneto. Tale comitato provvederà ad un monitoraggio periodico dell'applicazione del nuovo istituto e sarà abilitato ad affrontare le eventuali controversie e a proporre alla C.n.c.e. soluzioni per dirimerle.

Le Parti concordano che entro il 31/12/2006, nell'ambito dell'avvio della nuova disciplina della trasferta, si dovranno individuare i criteri secondo i quali realizzare il necessario processo di progressiva omogeneizzazione delle prestazioni ed assistenze contrattuali e delle contribuzioni dovute alle stesse Casse per C.P.T. e per quote locali di adesione contrattuale.

8) SICUREZZA SUL LAVORO ED ATTIVITA' DEI C.P.T.

Le Parti riconfermano l'importanza essenziale per il settore ed il rilievo assolutamente prioritario dei principi della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri, del miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri stessi,



nonché del puntuale rispetto della disciplina normativa e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tale quadro, le Parti stesse riconoscono nei Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro lo strumento fondamentale di attuazione nei territori provinciali delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell'attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.

Allo scopo pertanto di rendere l'azione dei Comitati stessi il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le Parti confermano la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l'attività agendo lungo le seguenti linee:

a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente riconosciuti in merito all'espletamento delle visite nei cantieri, e attivando a tal fine il "tavolo unico" per la vigilanza nei cantieri in ogni provincia;

b) proseguire nell'attività di promozione e di divulgazione dell'azione dei C.P.T., anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti operanti nelle singole province, dando concreta attuazione ai protocolli d'intesa stipulati o in corso di stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti delle province;

c) rendere i C.P.T. già costituiti nelle province l'organismo paritetico della sicurezza di riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nelle stesse province, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle imprese e costituire un coordinamento stabile tra i CPT provinciali veneti dell'industria delle costruzioni che operi per un interscambio delle pratiche e delle esperienze realizzate, allo scopo di rendere efficace ed omogenea l'attività corrente e per coltivare rapporti con le istituzioni regionali;

d) le parti, a conferma della condivisa volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa dei C.P.T. provinciali nel sistema di prevenzione e sicurezza in edilizia ed anche al fine di potenziare le professionalità che fanno capo agli stessi, concordano di indirizzare i C.P.T. provinciali all'assunzione in via sperimentale di un "tecnico" per provincia che avrà funzioni equipollenti a quelle proprie dell' R.L.S.T. Tale figura sarà individuata congiuntamente, in ogni provincia, dalle Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria di concerto con le omologhe provinciali di riferimento, e dovrà essere dotata di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro.

Dopo il completamento di un qualificato percorso formativo predisposto dagli stessi C.P.T. e condiviso a livello regionale dalle OO.SS. e datoriali edili, verrà inserito come tecnico operante nell'attività sua propria.

Tale tecnico assumerà le funzioni sopra evidenziate per i 12 mesi successivi all'avvenuto conseguimento dell'idoneità operando al fianco dei tecnici abilitati dei C.P.T..

Agli stessi C.P.T. farà carico l'onere relativo al loro trattamento economico da convenire congiuntamente a livello regionale.

Alla fine del primo anno di attività le parti procederanno ad una opportuna verifica dell'attività svolta dai tecnici sopraevidenziati e, se del caso, provvederanno all'eventuale ampliamento del loro numero e/o delle loro funzioni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'integrazione ed il rafforzamento dell'operatività del C.P.T. non potrà avvenire e avere carattere strutturale e duraturo se allo stesso non saranno assicurate le risorse indispensabili a far fronte ai maggiori oneri che il nuovo assetto organizzativo e le nuove competenze e capacità necessariamente comporteranno.

9) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER GLI IMPIEGATI DEL SETTORE

Le parti convengono sull'opportunità di proporre alla C.n.c.e. di estendere, su base nazionale e/o regionale, l'assistenza sanitaria integrativa "Sanicard" al personale impiegatizio del settore valutando, se del caso, la possibilità di fissare massimali e condizioni di polizza migliorative rispetto a quelli già in atto per il personale operaio.

10) PROMOZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI SETTORE

Riconfermando la validità di quanto previsto dall'Accordo nazionale 10/09/2003 e successive intese in materia le Parti convengono che, anche in vigore della nuova contrattazione integrativa territoriale decorrente dal 01/01/2007, al fine di favorire l'adesione del personale operaio ed impiegatizio alla previdenza complementare di origine contrattuale, si possano disporre a livello provinciale fino al 31/12/2009, previa valutazione delle risorse economiche disponibili all'interno delle singole Casse Edili, forme di copertura mutualistica della contribuzione dovuta dalle imprese nonché della contribuzione volontaria aggiuntiva attivata dal lavoratore operaio in misura non inferiore allo 0,50%, tramite rimborso da parte delle Casse Edili.

Nota a lato delle parti

Le parti sottoscrivono il presente protocollo intendendolo quale ipotesi tecnica.

Le stesse si riservano di portarlo all'esame ed approvazione delle rispettive organizzazioni mandanti.

Qualora entro sette giorni correnti dalla presente sottoscrizione, non si dovessero registrare istanze modificative e/o integrative dalle parti stesse, la presente ipotesi assumerà l'efficacia di protocollo di intenti interprovinciali per la contrattazione integrativa del settore edile del Veneto, e come tale assumerà coerenza di indirizzo per la stipulazione dei rispettivi rinnovi degli integrativi provinciali del Veneto.



Resta peraltro inteso che le diverse istanze aventi connotazioni di specificità territoriali presenti nelle rispettive piattaforme provinciali, e non trattate nel presente protocollo, restano oggetto di negoziazione territoriale.


Letto confermato e sottoscritto.
Padova 24 luglio 2006

Ance Veneto



Feneal - U.I.L. Regione Veneto
Filca - C.I.S.L. Regione Veneto
Fillea - C.G.I.L. Regione Veneto



DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.(APPENDICE PUNTO 8)
PROTOCOLLO DI INTENTI INTERPROVINCIALE PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DEL SETTORE EDILE DEL VENETO

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente protocollo di indirizzo ritengono che la soluzione transitoria adottata per la istituzione delle RLST, sia positiva in quanto rappresenta una soluzione unitaria, più avanzata possibile, per le province venete, per l'avvio della applicazione dell'art. 87 del CCNL 20-05-2004 e dell'art. 18 della legge 626.

Questo si deve integrare con il sistema della prevenzione e sicurezza per il settore edile del Veneto caratterizzato da una manifesta sperequazione delle tutele di sicurezza da parte delle imprese nonché una conseguente negativa casistica in termini di infortunistica complessiva sul lavoro.

Pertanto rimangono impegnate a promuovere nella contrattazione territoriale i maggiori sforzi possibili atti alla realizzazione della attività dei CPT, dei tavoli unici alla sicurezza e quanto previsto dal punto 8 dell'intesa.

Padova, 24 Luglio 2006

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, DEL VENETO

